IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA RICERCA E INNOVAZIONE

DISPOSIZIONE N. **61**

DI DATA: **18/10/2022**

OGGETTO: **AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI FORNITURA DI UN'ISOLA DI LAVORO COBOT CON ASSERVIMENTO AUTOMATICO ALLA FRESATRICE CNC GIA' PRESENTE ALL'INTERNO DEL NODO AMS DI PORDENONE**

CIG 9431806C86
CUP J26H18000100008
PROGETTO 99130 - ARGO IP4FVG

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

Barbara Mezzetti
Firmato digitalmente da Barbara Mezzetti
Data: 2022.10.19 12:34:34 +02'00'

☐ impegno

☐ accertamento

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA RICERCA E INNOVAZIONE

RICHIAMATA la disposizione n. 186 di data 20/12/2021 del Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi con la quale si disponeva di procedere ad un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di potenziali fornitori per la fornitura di un'isola di lavoro cobot con asservimento automatico alla fresatrice CNC già presente all'interno del nodo AMS di Pordenone (CIG 9032247E01 - CUP J26H18000100008);

DATO ATTO che:

- in data 21/12/2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Sezione Contratti Pubblici un avviso di richiesta di manifestazione di interesse con scadenza al 21/01/2022;
- entro il termine per la loro presentazione sono giunte e sono risultate ammissibili 2 manifestazioni d'interesse, da parte delle ditte Fre Tor S.r.l. e Compolab S.r.l., alle quali è stato richiesto di presentare un preventivo di offerta per la fornitura in oggetto;
- entro il termine per la presentazione offerte solamente la Fre Tor S.r.l. ha ritenuto di presentare un'offerta economica, in data 15/4/2022; di € 106.400,00 + IVA;
- in data 10/6/2022, nel mentre erano in corso le attività finalizzate all'affidamento del contratto alla Fre Tor S.r.l., la ditta comunicava di rinunciare all'appalto per motivi interni;

RITENUTO di contattare la ditta Compolab S.r.l., per verificare se la mancata presentazione di un'offerta fosse dovuta ad un reale disinteresse alla fornitura o a difficoltà a rispettare alcuni dei termini o condizioni di fornitura richiesti dal capitolato tecnico inviato in fase di richiesta di preventivo;

VERIFICATA la disponibilità della Compolab S.r.l. alla fornitura in oggetto, condizionata ad un aggiornamento non sostanziale del capitolato tecnico, che consideri nei tempi di consegna e nei servizi di assistenza le difficoltà attuali del mercato a reperire le componenti elettroniche necessarie all'assemblamento dell'isola cobot , causate dal conflitto in Ucraina e per le politiche sanitarie contro il Covid 19 della Cina;

CONSIDERATA la fondatezza delle esigenze manifestate dalla Compolab e ritenuto pertanto di procedere ad una modifica non sostanziale del capitolato tecnico e ad un'ulteriore richiesta di preventivo di offerta che tenga conto delle variazioni intervenute;

VISTA l'offerta della Complab S.r.l., ritenuta congrua, che prevede un prezzo di € 105.000,00 + IVA;

RITENUTO di affidare la fornitura oggetto della presente disposizione alla Compolab S.r.l., con sede legale in Livorno, Via dell'Artigianato 53/55, CF e PI 01680080494 al prezzo di € 105.000,00 + IVA;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo il positivo esito delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti;

DATO ATTO che le verifiche sui requisiti di partecipazione della Compolab sono terminate con esito positivo;

CONSIDERATO che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016 non si applica nelle procedure esperite ai sensi della legge 120/2020;

RITENUTO di approvare lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, allegati alla presente disposizione;

VERIFICATO che la presente spesa trova copertura nell'impegno 1661/21, acceso con la disposizione ISC 186 del 20/12/2021 summenzionata;

DATO ATTO che per consentire la verifica dei requisiti di partecipazione della Compolab tramite AVCpass è stato acquisito il CIG 9431806C86, che sostituisce a tutti gli effetti il CIG 9032247E01 acquisito in fase di indagine di mercato e chiuso per la rinuncia della Fre Tor;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022, n. 23, con la quale è stata definita la nuova articolazione degli uffici di livello dirigenziale in Strutture, Sezioni e Istituti, individuando le relative aree di responsabilità;
- l'Ordine di Servizio n. 14/2022, con il quale si dava attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente;
- la disposizione del Direttore Generale di data 15 giugno 2022, n. 148, che dispone l'assegnazione dei progetti e l'attribuzione della relativa capacità di spesa ai Direttori di Struttura, Sezione e Istituto;

SENTITO il parere del RUP;

DISPONE

- di affidare la fornitura oggetto della presente disposizione alla Compolab S.r.l. al prezzo di € 105.000,00 + IVA;
- di approvare i documenti richiamati in premessa;
- di dare atto che la presente spesa, per un totale di € 128.100,00 IVA inclusa, trova copertura nell'impegno 1661/21;
- di dare atto che il CIG della procedura è 9431806C86, che sostituisce il CIG 9032247E01, il CUP rimane invariato ed è J26H18000100008 e il CUI (codice unico intervento) assegnato è F00531590321202100007, come risultante dalla programmazione biennale di acquisti di forniture e servizi relativo al biennio 2021 – 2022, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
RICERCA E INNOVAZIONE
Dott. Stephen J. Taylor

Firmato digitalmente da
TAYLOR STEPHEN JOHN
Data: 2022.10.18 15:51:32
+01'00'

CONTRATTO
PER L'APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN'ISOLA DI LAVORO COBOT CON ASSERVIMENTO AUTOMATICO ALLA FRESATRICE CNC GIA' PRESENTE ALL'INTERNO DEL NODO AMS DI PORDENONE, COMPRENSIVA DEL TRASPORTO, INSTALLAZIONE, COLLAUDO E SVILUPPO DI APPLICAZIONE DIMOSTRATIVA PER IL COLLEGAMENTO DEL COBOT CON LA FRESATRICE

CIG n. 9431806C86
CUP J26H18000100008

tra

l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. e P.I. 00531590321, rappresentato dal Dott. Stephen John Taylor, Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione, domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Ente
e

l'Impresa

Compolab S.r.l.
con sede legale in Livorno, Via dell'Artigianato, 53, C.A.P. 57121 - Livorno
C.F. e P.I. 01680080494, rappresentata da _____, legale rappresentante dell'impresa

Art. 1 - Norme regolatrici. 3
Art. 2 – Oggetto. 3
Art. 3 – Modalità di installazione. Collaudo. 3
Art. 4 – Luogo e termine di consegna. 4
Art. 5 - Corrispettivo dell'appalto. 4
Art. 6 – Garanzie e assistenza tecnica; responsabilità. 4
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 4
Art. 8 - Obblighi di riservatezza. 5
Art. 9 – Trattamento dati personali. 5
Art. 10 – Subappalto. 5
Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 5
Art. 12 - Garanzia definitiva. 6
Art. 13 – Recesso 7
Art. 14 - Recesso per giusta causa. 7
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito. 7
Art. 16 - Risoluzione per inadempimento. 7
Art. 17 – Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto. 8
Art. 18 – Penali. 8
Art. 19 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare. 9
Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia. 9
Art. 21 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto. 9
Art. 22 - Fatturazione e pagamenti. 9
Art. 23 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore. 10
Art. 24 - Disposizioni anticorruzione. 11
Art. 25 - Foro di competenza. 11
Art. 26 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali. 11
Clausole vessatorie 11

Art. 1 - Norme regolatrici.

1. Gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto i seguenti documenti:

- **Il preventivo di offerta** di cui in premessa (d'ora in poi "l'Offerta");
- **Il Capitolato Tecnico** redatto dall'Amministrazione e allegato al presente documento.

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici (d'ora in poi "Codice "), dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dal Codice di Comportamento dei dipendenti di Area Science Park, reperibile al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area Science Park, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente contratto e, in quanto richiamati, dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto della pubblicazione del bando di gara.

6. Sono da ritenersi comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'appalto interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla Lettera di invito e dai documenti allegati nella loro interezza.

7. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto.

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di un'isola di lavoro COBOT con asservimento automatico alla fresatrice CNC già presente all'interno del nodo AMS di Pordenone. Si rimanda al Capitolato Tecnico e all'offerta per la descrizione dettagliata dei componenti della fornitura.

Art. 3 – Modalità di installazione. Collaudo.

1. La fornitura comprende la consegna e l'installazione a carico dell'Appaltatore.
2. Al termine dell'installazione, l'Amministrazione provvederà ad effettuare il collaudo.
3. Le attività di collaudo dovranno concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla consegna e installazione dei beni e il collaudatore sarà tenuto alla firma della lettera di accettazione e al rilascio del certificato di collaudo positivo contestualmente alla fine delle attività o comunque entro e non oltre i successivi 15 giorni decorrenti dalla fine delle attività di collaudo. In caso di collaudo negativo, l'Amministrazione comunicherà all'Impresa l'esito delle relative operazioni, assegnando un termine di 5 (cinque) giorni per svolgere le proprie deduzioni.

Decorso detto termine e qualora le deduzioni dell'Impresa non risultassero dirimenti, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 4 – Luogo e termine di consegna.

1. L'isola Cobot dovrà essere consegnata e installata presso la sede Lean Experience Factory, Via Casabianca, 3, 33078 Zona Industriale Ponte Rosso (PN). Si richiama il Capitolato Tecnico per i termini di consegna.

Art. 5 - Corrispettivo dell'appalto.

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto viene determinato in € 105.000,00 (centocinquemila/00) cui va aggiunta l'IVA nella misura di legge; non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze. **L'importo è comprensivo di garanzia e assistenza tecnica di 12 mesi nei modi specificati nel capitolato tecnico.**

Art. 6 – Garanzie e assistenza tecnica; responsabilità.

1. Indipendentemente dal collaudo positivo, l'Appaltatore garantisce che i beni oggetto della fornitura sono di ottima qualità nei materiali e nell'esecuzione, idonei all'uso ed esenti da vizi e imperfezioni.
2. L'Appaltatore, a decorrere dalla data del collaudo, garantisce i beni oggetto della fornitura per 12 mesi.
3. La violazione di questa norma comporta l'applicazione della penale di cui all'articolo 18 comma 1.
4. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi volti a ripristinare le normali condizioni operative e funzionali previste per i beni e servizi oggetto della fornitura, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.
5. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato con dolo o colpa grave a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, senza preventivi limiti di valore. La responsabilità è assunta in relazione a danni causati da rotture o malfunzionamenti dei prodotti di qualsiasi natura, purché non imputabili a utilizzi non conformi alla documentazione d'uso del sistema fornita.
6. E' previsto che fuori del periodo di garanzia l'Appaltatore presti un servizio di assistenza a chiamata le cui modalità e costi sono indicati nell'Offerta.

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo

corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza.

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Area Science Park.

Art. 9 – Trattamento dati personali.

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Art. 10 – Subappalto.

Il ricorso dell'Appaltatore all'affidamento in subappalto di parte delle prestazioni oggetto del contratto è regolato dall'art. 105 del Codice.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9431806C86 il CUP J26H18000100008, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi

e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
3. L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG e il CUP in ogni documento contabile afferente il presente contratto.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, come modificata dalla Determinazione n. 556 del 31 maggio 2017 dell'Autorità nazionale Anticorruzione.

Art. 12 - Garanzia definitiva.

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Area Science Park, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è svincolata nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito a seguito della consegna all'Amministrazione dei beni oggetto della fornitura. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento che attesta l'avvenuta consegna del bene oggetto di fornitura.
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. Area Science Park ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 e 11 del presente contratto.

Art. 13 – Recesso

Area Science Park ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Area Science Park.

In caso di recesso di Area Science Park, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 14 - Recesso per giusta causa.

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice civile.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito.

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG assegnato al contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16 - Risoluzione per inadempimento.

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;
b) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;

c) reiterata e ingiustificata inosservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;
d) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione;
e) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;
f) ingiustificato ritardo superiore a 30 giorni nei tempi di consegna previsti dall'art. 4 del presente contratto.

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire ad Area Science Park tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. **Come da delibera ANAC n. 227 del 11/5/2022, l'impossibilità temporanea e documentata di eseguire la prestazione per cause di forza maggiore correlate al lock down in Cina e agli eventi bellici in Ucraina sarà causa di esclusione di applicabilità delle penali di cui all'art. 18 o della risoluzione contrattuale.**

Art. 17 – Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto.

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co. 1 del Codice.
4. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 – Penali.

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato dalla Stazione appaltante oppure a quanto offerto dall'Appaltatore con la presentazione dell'Offerta, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e l'1% (uno per cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. In caso di ingiustificato ritardo nella consegna rispetto al termine previsto all'art. 4 del presente contratto verrà applicata una penale dell'0,5‰ (zerovirgolazerocinquepermille) del relativo importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni ad Area Science Park nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la garanzia per la quota parte relativa ai danni subiti.

5. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal predetto articolo anche la mancata prestazione del servizio a causa di sciopero aziendale.
6. **Come da delibera ANAC n. 227 del 11/5/2022, l'impossibilità temporanea e documentata di eseguire la prestazione per cause di forza maggiore correlate al lock down in Cina e agli eventi bellici in Ucraina sarà causa di esclusione di applicabilità delle penali o della risoluzione contrattuale di cui al presente articolo.**

Art. 19 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare.

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto, salvo quanto previsto dall'art. 110 del Codice. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Area Science Park proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
2. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

1. Area Science Park, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice, cui integralmente si rinvia.
3. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 21 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto.

1. **Il Responsabile del Procedimento è Massimiliano Rudella,** Direttore dell'Istituto Valorizzazione Ricerca Supporto Sistema Imprenditoriale. Non è prevista la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto, in ragione dell'importo dell'appalto oggetto di affidamento.

Art. 22 - Fatturazione e pagamenti.

1. Il compenso spettante all'Appaltatore verrà corrisposto con le modalità previste dal Capitolato Tecnico, su presentazione di fattura.
2. Tutte le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto, nonché al CIG 9431806C86 al CUP (Codice unico di progetto) J26H18000100008. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
7. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
9. *Omissis*.
10. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
11. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC.**
12. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
13. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 23 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla presa in carico dei documenti e del loro trasporto presso i locali dell'Appaltatore, alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
3. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo

restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 16.

Art. 24 - Disposizioni anticorruzione.

1. Nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 25 - Foro di competenza.

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 26 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali.

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata, in caso d'uso, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.
4. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

per Area Science Park per l'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 6 (Garanzie e assistenza tecnica; responsabilità)
Art. 18 (Penali)
Art. 20 (Modifica del contratto durante il periodo di efficacia)
Art. 23 (Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore)
Art. 26 (Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali)

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

FORNITURA DI UN'ISOLA DI LAVORO COBOT CON ASSERVIMENTO AUTOMATICO ALLA FRESATRICE CNC GIA' PRESENTE ALL'INTERNO DEL NODO IP4FVG AMS CON SEDE PRESSO LEAN EXPERIENCE FACTORY, COMPRENSIVA DEL TRASPORTO, INSTALLAZIONE, COLLAUDO E SVILUPPO DI APPLICAZIONE DIMOSTRATIVA PER IL COLLEGAMENTO DEL COBOT CON LA FRESATRICE.

Capitolato tecnico

Premesse	La fornitura in oggetto si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Sistema ARGO, nuovo sistema industriale basato sull'innovazione di processi e prodotti in grado di aumentare la produttività economica e generare nuovi posti di lavoro, attraverso l'interazione tra ricerca e industria, e in particolare l'asset ARGO INDUSTRY PLATFORM FVG (IP4FVG) relativo alla realizzazione e al potenziamento di un ecosistema territoriale di supporto alla trasformazione digitale articolato attorno a 4 Nodi territoriali: Advanced Manufacturing Solutions nel Nodo di San Vito al Tagliamento - Pordenone, Big data Integration & Analysis nel Nodo di Udine, Internet of Things nel Nodo di Carnia -Amaro, Data Optimization & Simulation nel Nodo di Trieste. L'iniziativa Industry Platform 4 FVG (IP4FVG), coordinata da Area Science Park ha tra i propri scopi: 1. la promozione della trasformazione digitale delle piccole e medie imprese manifatturiere; 2. La realizzazione di laboratori dimostrativi dove le imprese possano vedere in azione e testare le tecnologie digitali dell'Industria 4.0. Il piano di attività e di investimento di IP4FVG prevede per ciascun Nodo la creazione, sviluppo e gestione di un Living Lab tematico, ovvero di uno spazio fisico in cui le aziende target, ovvero i tecnici e manager d'impresa, possano venire in contatto diretto con le tecnologie promosse dal Nodo attraverso attività dimostrativa e sperimentale, basata su casi di applicazione reali. Il Nodo Advanced Manufacturing Solutions - AMS con sede presso la Lean Experience Factory di Via Casabianca, 3 - 33078 Zona Industriale Ponte Rosso (PN), si caratterizza per una forte specializzazione sul tema relativo alle tecnologie avanzate per la gestione dei processi di produzione manifatturieri: sistemi avanzati di gestione della produzione, sistemi automatici di movimentazione e robotica avanzata. Il Nodo AMS ha deliberato di integrare nella nuova linea produttiva che sarà collocata all'interno del nuovo stabilimento un sistema di asservimento cobot.

Oggetto	Fornitura di un'isola di lavoro, che include un cobot, con asservimento automatico alla Robodrill Fanuc gia' presente presso la LEF. Tale fornitura e' comprensiva del trasporto, installazione, collaudo e sviluppo di un'applicazione dimostrativa per il collegamento del cobot con la CNC FANUC ROBODRILL -D21MiB5/24k con CNC Fanuc 31i-B5 già presente presso LEF, le cui caratteristiche tecniche sono indicate nella Scheda Tecnica allegata al presente Capitolato. Obiettivo della fornitura: • progettazione meccanica, pneumatica ed elettrica dell'asservimento • Sviluppo software off-line e in-line: il software verrà sviluppato c/o il fornitore in modalità offline e poi debuggato in-line c/o LEF per interfacciare l'asservimento con il centro CNC Fanuc • Realizzazione e messa in servizio dell'impianto: l'impianto dovrà gestire in autonomia l'asservimento al centro di lavoro CNC di una tipologia di componente metallico (verrà identificato un codice). Questi pezzi saranno alloggiati su un pallet in materiale plastico. Il robot collaborativo dovrà prelevare il componente dal vassoio e alloggiarlo dentro al centro per la lavorazione, riprenderlo al termine del lavoro e riposizionarlo su un vassoio di pezzi finiti. Il robot collaborativo sarà dotato di pinza e sarà alloggiato su banco di supporto. Il software dovrà gestire l'asservimento, integrare i sistemi e seguire una configurazione OPCUA • Documentazione richiesta: manuale di uso e manutenzione completo di lista ricambi e schema elettrico e pneumatico; layout macchina in 2d formato cad; certificazione CE dell'asservimento. • Certificazione dell'intero impianto composto da: asservimento e centro di lavoro Fanuc. • Debug cicli: si richiede che venga eseguito un debug come descritto nel punto "messa in servizio" • Installazione presso sede del cliente: il fornitore dovrà occuparsi del trasporto e consegna dell'asservimento, nonché la messa in posizione dentro allo stabilimento del LEF (San Vito al T. (PN)). Autonomamente il LEF provvederà al collegamento alla rete elettrica, secondo le specifiche fornite dal fornitore in fase di realizzazione del progetto. • SAT (Collaudo c/o LEF): il collaudo eseguirà il ciclo di lavoro completo per la durata di un'ora di lavoro. Saranno presenti: il fornitore, il committente autorizzato alla ricezione del bene e l'operatore per la formazione tecnica. • 12 mesi di garanzia: si richiede un periodo di garanzia è di 12 mesi su tutta la componentistica ad esclusione della componentistica soggetta ad usura. Il periodo di garanzia partirà dal SAT.
Luogo di esecuzione	La fornitura in oggetto avrà luogo presso la Lean Experience Factory di Via Casabianca, 3 - 33078 Zona Industriale Ponte Rosso (PN).
Modalità esecuzione (caratteristiche e requisiti del servizio da svolgere)	Il living lab del Nodo Advanced Manufacturing Solutions con sede presso la Lean Experience Factory è un centro di formazione e dimostrazione unico in campo nazionale su tematiche relative alle tecnologie avanzate per la gestione dei processi di produzione manifatturieri. La fornitura di un asservimento al centro di lavoro CNC Fanuc è finalizzata all'attuazione di corsi di formazione rivolti ad imprenditori e manager di aziende manifatturiere con lo scopo di mostrare i vantaggi competitivi garantiti dalla lean production, dai sistemi di comunicazione M2M e di manutenzione preventiva e predittiva.

	Descrizione tecnica: L'asservimento cobot si compone di: 1. Pallet di alloggiamento del particolare da lavorare/lavorato (2 vassoi in materiale plastico con sede sagomata (da verificare in base a pezzo da manipolare) 2. Robot collaborativo di asservimento e integrazione sistemi. Descrizione: Robot collaborativo a 6 assi completo di pinza elettrica di prelievo. **Componenti inclusi:** - Robot collaborativo a 6 assi con sbraccio di 850 mm e payload di 5 Kg - Pendant di controllo e comando cobot - Pinza elettrica di prelievo da pallet (da verificare in base a pezzo da manipolare) - Morsa bloccaggio pezzo in lavoro (da verificare in base a pezzo da manipolare) - Integrazione elettrica e software tra Robodrill e cobot - Personalizzazione interfaccia Fanuc per interfaccia di avvio e arresto ciclo - Telaio di supporto dell'asservimento - Piastra base in alluminio - Piedi antivibranti per fissaggio a terra - Colonna segnalazione luminosa **Trasporto, installazione e collaudo** presso il Nodo Advanced Manufacturing Solutions - AMS con sede presso la Lean Experience Factory di Via Casabianca, 3 - 33078 Zona Industriale Ponte Rosso (PN). **Servizio di assistenza** La fornitura dovrà prevedere il servizio di assistenza in caso di guasti e/o malfunzionamenti sia dell'hardware che del software fornito ed integrato nella macchina al fine di ripristinare le normali condizioni operative e funzionali previste per una durata di 12 mesi. Eventuali problemi dovranno essere opportunamente segnalati, via posta elettronica, agli indirizzi comunicati dal Fornitore che, nel periodo coperto da garanzia, provvederà a riparare o sostituire gratuitamente qualsivoglia componente difettoso della Fornitura e adotterà a sua discrezione le modalità di intervento più idonee a ripristinare il regolare funzionamento della macchina. Per il servizio di assistenza il fornitore si impegna a mettere a disposizione opportuno personale tecnico per intervento rapido di assistenza da remoto o se necessario in presenza entro le 48 ore dalla richiesta di assistenza, al fine di: - garantire la continuità nell'erogazione dei servizi di formazione offerti dal nodo - evitare che fermi macchina prolungati compromettano le funzionalità del sistema. Il Fornitore specifichi inoltre nell'offerta le modalità e i costi di assistenza fuori dal periodo di garanzia. **Garanzia** per difetto di conformità dei beni prodotti di **12 mesi** dalla consegna dei materiali.

Budget	€ 106.557,38, IVA esclusa, budget massimo messo a disposizione dall'Amministrazione per il trasporto, la consegna, l'installazione, il collaudo, la garanzia di 12 mesi e il servizio di assistenza.
Termini di consegna Durata dei servizi	La consegna dell'asservimento cobot, il trasporto, l'installazione e il collaudo presso il Nodo Advanced Manufacturing Solutions - AMS con sede presso la Lean Experience Factory di Via Casabianca, 3 - 33078 Zona Industriale Ponte Rosso (PN) dovrà avvenire entro **7 mesi (28 settimane)** dalla firma del contratto. Il servizio di assistenza avrà inizio dopo l'installazione e il collaudo e come la garanzia avrà durata 12 mesi.
Pagamenti	Pagamento per la fornitura di un'isola di lavoro, che include un cobot, con asservimento alla Robodrill Fanuc gia' presente presso LEF, comprensiva di trasporto, consegna, installazione, collaudo, garanzia di 12 mesi e servizio di assistenza, così suddiviso: - 30% alla consegna del primo SAL comprensivo della progettazione meccanica e definizione layout del sistema; - 50% alla consegna ed installazione dell'impianto presso LEF; - 20% a seguito del buon esito del collaudo. Le fatture saranno emesse a SAL realizzato e dovranno essere in formato elettronico. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: UF6YGC. Si applica lo Split Payment.
Criteri di valutazione dell'offerta	Prezzo più basso offerto, previa verifica della corrispondenza con la descrizione tecnica come da riquadro " Modalità esecuzione".